



**COMUNE DI STRADELLA
PROVINCIA DI PAVIA**

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione consiliare n. 45 del 30/11/2005 e integrato con deliberazione consiliare n.61 del 21 /09/2009.

Indice generale

- Art. 1 – Sedute consiliari
- Art. 2 – Consiglieri Comunali
- Art. 3 – Gruppi Consiliari
- Art. 4 – Conferenza dei Capigruppo
- Art. 5 – Commissioni Consiliari
- Art. 6 – Avviso di convocazione
- Art. 7 – Ordine del giorno
- Art. 8 – Adunanza di seconda convocazione
- Art. 9 – Presidenza e sede
- Art. 10 – Adunanze
- Art. 11 – Partecipazione di soggetti non consiglieri
- Art. 12 – Comportamento dei Consiglieri in adunanza
- Art. 13 – Iniziative dei Consiglieri
- Art. 14 – Interrogazioni e interpellanze
- Art. 15 – Ordini del giorno
- Art. 16 – Mozioni
- Art. 17 – Mozione d'ordine
- Art. 18- Ordine dei lavori
- Art. 19 – Emendamenti ed Ordini del giorno
- Art. 20 – Votazioni
- Art. 21 – Esito della votazione
- Art. 22 – Verbale
- Art. 23 – Astensione
- Art. 24 Entrata in vigore Richiamo alla legge

TITOLO I
NORME GENERALI
Art. 1

- Sedute consiliari -

1. Le sedute del Consiglio comunale si distinguono in: ordinarie, straordinarie, urgenti, di prima e seconda convocazione.

Art. 2

- Consiglieri comunali -

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Costituiscono emendamento le modificazioni del testo della proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno.
La presentazione degli emendamenti è disciplinata dall'art. 19 del presente Regolamento.

Art. 3

- Gruppi consiliari -

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo consiliare. Il Consigliere o i Consiglieri che non intendano continuare a far parte di un gruppo, né aderire ad altro gruppo già costituito, compongono il Gruppo Misto che ha le medesime prerogative degli altri Gruppi consiliari. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto, deve darne comunicazione al Sindaco, allegando la dichiarazione da parte del nuovo gruppo. È in ogni caso vietato, in caso di dissociazione dal gruppo, assumere la rappresentanza di un contrassegno che non abbia partecipato alla competizione elettorale.
2. Ciascun Gruppo è costituito da almeno due Consiglieri, salvo il caso in cui in una lista sia stato eletto un solo Consigliere.
3. I singoli Gruppi devono comunicare al Sindaco il nome del proprio Capogruppo. In mancanza di designazione, è considerato Capogruppo il Consigliere del Gruppo che ha ottenuto la maggior cifra individuale elettorale.
4. Ai Gruppi consiliari è assicurata la disponibilità di locale idoneo al loro funzionamento.

Art. 4

- Conferenza dei Capigruppo -

1. La Conferenza dei Capigruppo è l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del

Consiglio nel modo migliore. Ha funzioni di Commissione per la formazione e l'aggiornamento del Regolamento del Consiglio Comunale.

2. I Capigruppo sono costituiti in Commissione Consiliare permanente, per gli accordi sull'organizzazione dei lavori del Consiglio e per la trattazione di singoli affari ad essa attribuiti dal Consiglio o dal Sindaco.
3. La sua convocazione ed i suoi lavori avvengono senza formalità.
4. Essa è presieduta dal Sindaco.
5. I Capigruppo possono delegare a partecipare un consigliere del proprio gruppo quand'essi siano impediti a partecipare personalmente.

Art. 5

- Commissioni consiliari -

1. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione delle Commissioni consiliari permanenti o temporanee, fissandone numero e competenze.
2. I Componenti sono nominati dal Consiglio, in base alle designazioni dei Gruppi, nel numero stabilito con la deliberazione d'istituzione. Contemporaneamente il Consiglio nomina il presidente della Commissione.
3. Le Commissioni hanno funzioni referenti ai fini di una più approfondita trattazione degli affari di competenza del Consiglio.
4. Le Commissioni consiliari si riuniscono per convocazione del loro Presidente, cui sono inoltrati gli oggetti da trattare, senza particolari formalità eccetto la verbalizzazione, a cura del funzionario presente. Le loro riunioni sono valide con la presenza di almeno metà dei componenti.
5. Le Commissioni d'indagine, controllo e garanzia sono istituite in osservanza dello Statuto comunale

TITOLO II

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 6

- Avviso di convocazione -

1. il Consiglio è convocato dal Sindaco o, in sua assenza o impedimento temporaneo, dal Vice Sindaco. In caso di Assenza o impedimento di quest'ultimo è convocato dall'Assessore più anziano o dal Consigliere Anziano ai sensi di legge .
2. Nell'avviso è precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima o seconda convocazione, in osservanza di quanto previsto dall'art.20 dello statuto comunale.
3. L'avviso scritto, con allegato ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio dei consiglieri, a mezzo messo comunale, almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione in seduta ordinaria e tre giorni per la riunione in seduta straordinaria.

4. Per le adunanze convocate d'urgenza, per quelle di seconda convocazione e per gli eventuali oggetti urgenti o sopravvenuti l'avviso scritto deve essere dato almeno 24 ore prima della riunione.
5. Per i consiglieri non residenti nel Comune, la consegna si intende validamente fatta presso il domiciliatario residente nel Comune indicato dal consigliere stesso. In difetto di elezione di domicilio, è sufficiente nei termini la spedizione a mezzo r.r .

Art. 7

- Ordine del giorno -

1. L'avviso di convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare, contestualmente all'inoltro ai consiglieri, sono:
 - affissi all'albo comunale ed in altri luoghi pubblici;
 - recapitati agli assessori non consiglieri.
2. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'o.d.g. devono essere depositati presso la segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e, di norma, nel giorno precedente la riunione, negli orari d'ufficio, salvo siano prescritti termini diversi.
3. In ogni caso nessuna proposta può essere deliberata se non sia stata comunicata a tutti i consiglieri e depositata almeno 24 ore prima per l'esame.

Art. 8

- Adunanza di seconda convocazione -

1. L'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, fa seguito ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale o ad altra interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei presenti.
2. Essa è valida purchè intervenga almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
3. Il giorno e l'ora della seduta di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di almeno un giorno libero prima di quello stabilito per l'adunanza.
4. Quando l'avviso della seduta andata deserta indichi anche il giorno della seduta successiva, per il caso che essa si renda necessaria, l'avviso per la seduta di seconda convocazione è rinnovato ai soli consiglieri non intervenuti alla precedente.
5. In seconda convocazione non si possono trattare oggetti per i quali la legge o lo Statuto richiedono un numero particolare di presenti, di votanti o di voti validi.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE E DEI LAVORI CONSILIARI

Art. 9

- Presidenza e sede -

1. Le riunioni del Consiglio Comunale sono presiedute dal Sindaco.

2. Il Presidente esercita tutti i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza delle leggi, dello Statuto e del presente Regolamento. Con criteri di imparzialità modera la discussione e ne stabilisce i termini, concede la facoltà di parlare, controlla lo svolgimento delle votazioni e ne proclama il risultato.
3. La sede delle riunioni consiliari, che deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione, è di regola presso l'apposita sala del Municipio.
4. Per inagibilità o indisponibilità o per particolari situazioni, la Giunta o il Consiglio stesso con propria deliberazione possono stabilire eccezionalmente che l'adunanza avvenga in luogo diverso.

Art. 10

- Adunanze -

1. Le adunanze del Consiglio sono pubbliche e chiunque può assistervi nell'apposito spazio riservato al pubblico.
2. Esse tuttavia si tengono in forma segreta, con la sola presenza del Segretario verbalizzante, se vengono trattati argomenti che comportino apprezzamento delle qualità, moralità, correttezza e attitudini delle persone.
3. Sono aperte e non necessitano della presenza del Segretario comunale, le adunanze convocate dal Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo, cui siano eccezionalmente convocati parlamentari, rappresentanti di enti ed organismi, la cittadinanza, per illustrare argomenti od opinioni. Durante tali adunanze non possono essere adottate deliberazioni.

Art. 11

- Partecipazione di soggetti non Consiglieri -

1. L'Assessore non consigliere partecipa alle adunanze del Consiglio, con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto.
2. La sua partecipazione non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.
3. Alle adunanze partecipa inoltre il Segretario comunale ed il personale addetto alla redazione dei verbali.
4. Sono inoltre ammessi in aula i funzionari, consulenti e professionisti incaricati di fornire illustrazioni e chiarimenti su invito del Presidente, per il tempo strettamente necessario.

Art. 12

- Comportamento dei consiglieri in adunanza

1. I Consiglieri devono comportarsi secondo correttezza, chiedendo la parola al Presidente, evitando le discussioni ed i dialoghi, intervenendo in modo pertinente all'argomento in discussione.
2. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti, manca di rispetto ad alcuno o divaga dall'argomento in discussione, viene richiamato dal Presidente.

3. Dopo un secondo richiamo nella stessa seduta, inutilmente effettuato, il Presidente gli interdisce la parola. In caso di contestazione il Consiglio decide nel merito con voti palesi.

Art. 13

- iniziative dei consiglieri-

1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni intorno ad argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune o che interessano in senso generale la vita politica, sociale economica e culturale della popolazione.

Art. 14

- interrogazioni e interpellanze -

1. L'interrogazione consiste nella richiesta scritta rivolta al Sindaco ed alla Giunta circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato. Alla stessa viene data risposta scritta.
2. L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi e gli intendimenti della loro condotta. L'interpellanza è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile.
3. La trattazione delle interpellanze avviene nella parte finale delle sedute, dopo gli oggetti sottoposti a deliberazione, a meno che esse non riguardino un particolare affare già iscritto all'ordine del giorno della seduta, nel qual caso sono discusse contestualmente alla trattazione dell'affare.
4. Alla risposta del Sindaco o dell'Assessore può replicare solo il Consigliere interpellante, per un massimo di cinque minuti, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e le ragioni. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dell'assessore.
5. Quando il Consigliere proponente non sia soddisfatto della risposta avuta o comunque intenda promuovere una discussione sulla risposta data dalla Giunta, può presentare una mozione che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare.

Art. 15

- Ordini del giorno-

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un voto politico-amministrativo su fatti o questioni di interesse della comunità, anche per effetto di problemi politico sociale di carattere generale.
2. Sono presentati per iscritto al Sindaco, eccezionalmente anche all'inizio della seduta se riguardanti fatti sopravvenuti, e sono trattati in seduta pubblica.
3. A conclusione della discussione l'ordine del giorno viene posto in votazione se iscritto in sede di convocazione.

Art. 16

- Mozioni-

1. La mozione consiste in una proposta motivata e concreta di deliberazione di indirizzo inerente materie di competenza del Consiglio comunale.
2. Può contenere la richiesta di un dibattito politico-amministrativo su argomenti connessi ai compiti del Comune al fine di pervenire a decisioni su di essi.
3. La mozione deve essere presentata per iscritto e sottoscritta da uno o più consiglieri per essere discussa in successiva seduta.
4. La mozione, indipendentemente dal numero dei firmatari, è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
5. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, i Consiglieri. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
6. Dopo la replica non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 17

- Mozione d'ordine-

1. La mozione d'ordine è il richiamo verbale inteso ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare, votando, una deliberazione, siano osservate la legge ed il presente Regolamento. Il Presidente decide se il richiamo sia giustificato e da accogliersi e provvede quindi di conseguenza.

Art. 18

- Ordine dei lavori -

1. Effettuato l'appello, il Sindaco dichiara aperta la seduta.
2. Successivamente si procede alle comunicazioni, quindi all'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, iniziando con l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti fino alla trattazione delle interpellanze. L'ordine di trattazione può essere modificato per decisione del Presidente ovvero, se taluno s'opponga, per decisione del Consiglio stesso, a maggioranza.
3. E' ammessa la discussione e la votazione di proposte non iscritte all'ordine del giorno se incidentali ad una proposta principale o se consistano nella proposta di rinvio o di ritiro di un oggetto determinato.
4. Ciascun Consigliere può intervenire su ogni argomento per non più di due volte, l'una per parlare l'altra per replicare brevemente per non più di cinque minuti per intervento. Successivamente alla chiusura della discussione, la parola può essere concessa ad un Consigliere per ciascun Gruppo per la relativa dichiarazione di voto, di durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti.
5. Chi domanda la parola per fatto personale, deve indicare in che cosa questo consiste. Il Presidente decide se egli abbia diritto di parlare. È fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta od il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse.

5. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Il Presidente dichiara conclusa la riunione

Art. 19

- Emendamenti e Ordini del Giorno -

1. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo quell'ordine logico che il Presidente reputi opportuno.
2. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Si procede prima con gli emendamenti soppressivi e poi con quelli modificativi. Infine si votano gli emendamenti aggiuntivi.
3. Gli interventi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno non devono superare i cinque minuti per ogni Gruppo.
4. Gli emendamenti al programma triennale dei lavori pubblici ed al bilancio di previsione sono disciplinati dal Regolamento di contabilità dell'Ente.

TITOLO IV

VOTAZIONE E REDAZIONE DEI VERBALI

Art. 20

- Votazioni -

1. Per la validità delle sedute e delle votazioni si osservano in particolare l'art. 20 dello Statuto comunale ed i commi seguenti
2. Ogni proposta di deliberazione, così come la dichiarazione di immediata eseguibilità di una deliberazione, deve essere votata in modo distinto.
3. E' sempre ammessa la votazione per parti separate. In caso di emendamenti, come stabilito all'art. 20 si vota dapprima su questi, nell'ordine soppressivi, modificativi, aggiuntivi, quindi sul testo emendato nel suo complesso.
4. La votazione è di regola resa in forma palese. Solo per le deliberazioni concernenti persone il voto è segreto.
5. La votazione palese avviene per alzata di mano.
6. La votazione a scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede di eguale colore e formato, predisposte dalla Segreteria. Dopo la votazione, le schede devono essere consegnate al Segretario, che ne cura la distruzione.
7. terminate le operazioni di voto a scheda segreta, il Presidente, con l'assistenza di tre Consiglieri con funzioni di scrutatori, esamina le schede, proclama l'esito della votazione.
8. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art. 21

- Esito della votazione -

1. Terminata la votazione, il Presidente ne riconosce e proclama l'esito.
2. I Consiglieri che votano contro o che si astengano motivatamente non sono responsabili del provvedimento adottato. Essi possono far constare a verbale, facendone contestuale richiesta, la loro posizione.
3. Salvo sia diversamente disposto dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione si intende approvata se abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti, la proposta non è approvata e può essere rinviata al Consiglio comunale successivo.
5. In caso di parità di voti (espressi sia per schede segrete sia per alzata di mano) per la nomina di un componente di commissione, se non è diversamente previsto dalla legge è proclamato eletto il più anziano d'età.

Art. 22

- Verbale -

1. Di ogni adunanza del Consiglio Comunale è redatto processo verbale a cura del Segretario.
2. il verbale indica i punti principali della discussione, il testo integrale delle proposte di deliberazione, il numero dei voti favorevoli e contrari su ogni proposta, nonché gli astenuti, se la seduta sia pubblica o segreta e la forma della votazione.
3. Ogni Consigliere ha diritto, ove ne faccia richiesta, che il suo intervento sia riportato integralmente, purchè il relativo testo sia fatto pervenire al Segretario durante la seduta. Diversamente l'intervento verrà riassunto nei suoi termini essenziali.
4. il segretario esclude dal verbale ingiurie o espressioni offensive o diffamatorie, salvo che il Consigliere offeso, nel corso della seduta, faccia richiesta di inserirle.
5. il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
6. I registri dei verbali sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario, che dispone il rilascio di copie, estratti e certificati.

TITOLO V

NORME FINALI

Art. 23

- Astensione -

1. I Consiglieri ed il Segretario hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alle deliberazioni quando abbiano interesse personale in servizi, esazioni, forniture, somministrazioni, appalti, incarichi retribuiti, prestazioni professionali remunerate riguardanti il Comune e gli organismi dipendenti.
2. Tale obbligo sussiste anche quando si tratti di interesse del coniuge o dei loro congiunti od affini fino al 4° grado.
3. L'interessato deve anche allontanarsi dalla sala delle adunanze.
4. Ove interessato sia il Segretario, verbalizza un consigliere designato dal Presidente.

Art. 24

- Entrata in vigore - Richiamo alla legge -

1. il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, diviene esecutivo con l'esecutività della deliberazione che lo approva come previsto dall'art. 9 dello Statuto comunale e abroga il precedente regolamento approvato con atti del Consiglio Comunale n. 22 del 12/4/1994 e n. 39 dell'1/6/1994 , nonché ogni disposizione contraria.
2. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di legge in vigore.